



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
ED ESTETISTA**

approvato con atto di C.C. n. 57 del 08.11.2005

in vigore dal 8 novembre 2005

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 08.11.2005)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla L.R. 27.11.1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti disposizioni di legge ed alla normativa di cui al presente Regolamento.
3. Non sono soggette al presente Regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma sono volte soltanto alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili);
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dalla competente autorità comunale.
2. È vietato l'esercizio dell'attività in forma itinerante o su posteggio.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 24.

Art. 3
Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo articolo 24, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico

- dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati con strutture ritenute idonee dall'ULSS – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 1/90.
 4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualifica professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - b) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - c) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - d) il nominativo del direttore di azienda, nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge 08.08.1985, n. 443;
 5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della Legge 1/90.

Art. 4 Requisiti

1. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso della qualifica professionale del titolare.
2. In caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, l'autorizzazione per l'attività di barbiere e parrucchiere è subordinata all'accertamento della qualifica professionale della maggioranza dei soci. In caso di impresa non artigiana il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della qualifica professionale di chi assume la direzione tecnica dell'azienda.
3. Per l'attività di estetista l'autorizzazione per la gestione in forma societaria di un'impresa artigiana è subordinata alla titolarità del requisito professionale dei soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista; se trattasi di società non artigiana l'autorizzazione per la gestione in forma societaria è subordinata alla titolarità del requisito professionale di chi assume la direzione tecnica dell'azienda.
4. Inoltre, le autorizzazioni di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate alle condizioni indicate all'art. 24.
5. Le attività di cui all'art. 5 devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, ambientale, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali

Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui i precedenti artt. 2 e 3 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari;
 - b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - taglio di capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazione semplici di manicure e pedicure estetico;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - c) ESTETISTA: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna ai sensi dell'art. 1 della Legge 04.01.1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla

superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 1/90 e con l'applicazione di prodotti cosmetici, definiti dalla Legge 713/86. Sono escluse dall'attività di estetista tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 6

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'ideale sala di attesa, nonché servizi igienici ad esclusiva disposizione della clientela, e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 7

Attività didattiche

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

CAPO II
NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista va presentata in carta legale al Sindaco, tramite il competente ufficio comunale, dal titolare dell'impresa individuale in possesso della qualifica professionale come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70 e dalla Legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

La domanda deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) nel caso di ditta individuale cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al precedente punto a) devono riferirsi al legale rappresentante;
 - c) precisa indicazione del locale ove si intende iniziare l'attività.
 - d) nel caso di una società artigiana ai sensi della Legge 443/85 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa alla autorizzazione richiesta;
 - e) nel caso di una società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa alla autorizzazione richiesta;
 - f) dichiarazione antimafia riferita al titolare o al legale rappresentante e agli eventuali componenti l'organo amministrativo della società;
2. Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
 - a) documentazione in originale o in copia conforme relativa a:
 1. requisiti professionali di cui alla Legge 1/90 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
 2. requisiti professionali di cui alla Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di Società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, ovvero al direttore di azienda nel caso di Società non artigiana;
 - b) planimetria dei locali, in scala 1:50 o 1:100 dove si intende esercitare l'attività, con data, bollo, timbro e firma di un tecnico iscritto all'Albo Professionale; in alternativa ed in conformità all'art. 18 della Legge 241/90 e successive modificazioni, l'interessato può indicare l'ufficio comunale presso il quale tale documentazione è depositata, con gli elementi necessari per la loro ricerca;
 - c) per l'attività di estetista, l'elenco delle attrezzature firmato dal richiedente.

Art. 9
Fase istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, dopo aver comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e con le modalità previste dal successivo art. 8 della Legge 241/90, esamina le domande di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e/o di estetista, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo del Comune.
2. Il responsabile del procedimento se accerta che l'istanza non ha uno o più dei documenti e/o dichiarazioni di cui al precedente art. 8, invia la richiesta di integrazione all'interessato, il quale dovrà far pervenire i documenti e/o le dichiarazioni mancanti entro i successivi 20 giorni, pena la

decadenza della domanda. Il termine della conclusione del procedimento viene interrotto e comincia a decorrere nuovamente con il ricevimento delle integrazioni richieste.

3. Il responsabile del procedimento svolge i necessari accertamenti presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato in ordine al possesso dei requisiti professionali, effettua le opportune verifiche in ordine alla destinazione d'uso dei locali in cui verrà svolta l'attività, verifica la distanza da altri esercizi similari esistenti, intendendosi per esercizi similari esistenti quelli per i quali è già stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Il termine per la conclusione del procedimento, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della Legge 241/90, è sospeso fino all'acquisizione del parere in ordine al possesso del requisito professionale da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato. Qualora tale parere non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta il Comune può procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.
5. Al termine della fase istruttoria il responsabile del procedimento ne comunica l'esito all'interessato, dichiarando o meno accoglibile l'istanza. La comunicazione di non accoglimento dell'istanza deve essere preceduta dalla comunicazione che ne indica i motivi ostativi (articolo 10 bis della Legge 241/90).
6. L'esito dell'istruttoria è comunque vincolato a quanto comunicato nella domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 8 con le eventuali integrazioni richieste dal Comune.

Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dalla competente ULSS (in originale o copia conforme all'originale nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000);
 - b) dichiarazione di proprietà dei locali o copia conforme all'originale del contratto di affitto, regolarmente registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal proprietario, attestante la libera disponibilità dei locali per l'esercizio dell'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione; tali dichiarazioni devono essere rese nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000;Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso, elencate nell'allegato alla Legge 1/90.
2. Qualora la documentazione di cui al punto precedente non pervenga entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 9, comma 5, la domanda di autorizzazione e la comunicazione di esito favorevole dell'istanza si intendono decadute, salvo validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà del titolare e debitamente documentati. In tal caso il responsabile del servizio può autorizzare la proroga per la presentazione dei documenti richiesti, dopo attenta valutazione di ogni singolo caso e sempre che la richiesta di proroga pervenga prima della scadenza prevista. La proroga non può comunque essere superiore ad ulteriori 180 giorni.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, questo deve essere preceduto dalla comunicazione all'interessato dei motivi ostativi.
4. Del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento provvede ad informare i seguenti Uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - c) Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS;
 - d) Ufficio Tributi del Comune.

Art. 11

Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

2. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 12 **Inizio attività**

1. Entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna e l'attività di estetista deve essere iniziata pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà del titolare. In tal caso il responsabile del servizio può autorizzare la proroga dell'inizio attività, dopo attenta valutazione di ogni singolo caso e comunque non oltre i successivi 120 giorni.
2. L'impresa artigiana che ha ottenuto l'autorizzazione, entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, dovrà iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane. L'impresa non artigiana entro lo stesso termine dovrà comunicare l'inizio attività al Registro delle imprese ed eventualmente registrare l'unità locale.

Art. 13 **Modifiche**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicata al responsabile del servizio per le verifiche di legge e l'eventuale variazione dell'autorizzazione ed è comunque assoggettato ad un nuovo nulla osta igienico sanitario.
2. Il responsabile del servizio prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, il responsabile del servizio ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 14 **Sospensione, Revoca e Decadenza dell'attività**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese e fino a tre mesi deve essere comunicata al responsabile del servizio.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal responsabile del servizio, nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche, da accertarsi con certificato medico;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali;
3. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
4. L'autorizzazione si intende decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 120 giorni dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa senza preventiva comunicazione o autorizzazione dell'autorità comunale;
5. Si ha decadenza dal diritto di esercitare l'attività nel caso previsto dal successivo art. 15, comma 6.

Art. 15
Subingressi in attività esistenti

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, per atto vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
2. Sulla domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei prescritti requisiti professionali con unita la documentazione comprovante la cessione d'azienda e la qualifica professionale.
3. Al subentrante per atto tra vivi e a causa di morte munito dei requisiti anzidetti all'atto del trasferimento dell'esercizio è consentita la continuazione dell'attività.
4. La richiesta di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo (atto di cessione tra vivi o a causa di morte). L'attività può iniziare solo dopo che sia stata presentata domanda di subingresso.
5. Qualora il subentrante non risulti in possesso dei prescritti requisiti professionali deve presentare domanda di subingresso nei termini di cui sopra ma l'attività deve essere sospesa per un periodo che non può essere superiore a sei mesi e può essere iniziata solo dopo l'acquisizione dei requisiti professionali.
6. Qualora il subentrante non acquisisca i prescritti requisiti professionali e non venga dato avvio all'attività entro sei mesi dalla cessione per atto tra vivi o a causa di morte, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi lo svolgimento di eventuali attività è da considerare abusivo e il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.
8. Per le imprese aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della Legge 443/85, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni potranno chiedere ed ottenere, di assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5 della citata Legge 443/85, per il periodo in detto articolo previsto, indicando il nominativo del personale che presta servizio in possesso della relativa qualificazione professionale. Il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale dovrà essere annotato nell'autorizzazione.

Art. 16
Cessazione dell'attività

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

Art. 17
Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra frazione del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.
2. In caso di comprovata necessità l'autorità comunale competente può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

CAPO III
NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18
Accertamenti igienico sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, è di competenza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS.

Art. 19
Requisiti igienici dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi e separati da altre attività.
2. Nei locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento dovranno corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni, salvo diverse o particolari valutazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS competente:
 - a) avere l'altezza di almeno metri 2,70 ed essere dotati di illuminazione naturale e/o artificiale e di aerazione naturale diretta;
 - b) essere tenuti sempre ben puliti ed aerati;
 - c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde permettere la lavatura e la disinfezione complete;
 - d) le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di metri 2,00;
 - e) il locale deve essere dotato di acqua corrente fornita dal civico acquedotto;
 - f) gli esercizi devono essere dotati di adeguati servizi igienici non comunicanti direttamente con i locali di lavoro;
 - g) l'esercizio deve essere fornito di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili e/o speciali;
 - h) gli impianti elettrici, le apparecchiature ed i macchinari in dotazione, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 05.03.1990, n. 46.

Art. 20
Requisiti igienici delle attrezzature e delle dotazioni

1. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) I sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli impiegati per prestazioni dirette sul cliente, (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. È vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene; per la rasatura si dovrà fare uso di rasoio monouso.
2. È vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 21

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia;
2. È obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

CAPO IV
ORARI E TARIFFE

Art. 22
Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. È fatto obbligo al titolare di esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Art. 23
Tariffe

1. Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe minime comunicandole al Sindaco.
2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 24
Distanze minime tra esercizi

1. Il territorio comunale viene suddiviso in quattro zone e precisamente in:
 - Zona 1 – Capoluogo;
 - Zona 2 – Roncaglia;
 - Zona 3 – Rio;
 - Zona 4 – Roncajette,meglio specificate nella planimetria allegata sub "A".
2. L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio può essere rilasciata a condizione che il nuovo esercizio rientri nel contingente previsto in rapporto alla popolazione residente in ciascuna zona e che tra i preesistenti esercizi dello stesso tipo e quello per il quale si chiede l'autorizzazione intercorra almeno la distanza minima di 150 metri.
3. Il rapporto tra esercizi e abitanti per zona è il seguente:
 - esercizio di Barbieri - 1 ogni 800 abitanti
 - esercizio di Parrucchiere - 1 ogni 400 abitanti
 - esercizio di Estetista - 1 ogni 800 abitanti
4. Il numero dei residenti per ogni zona è incrementato del 2% al fine di comprendere anche la popolazione fluttuante.
5. Per le frazioni di abitanti inferiori al minimo richiesto per l'apertura di un'unità delle attività sopraindicate, si arrotonda per eccesso all'unità quando il numero residuo di abitanti supera il 50% del numero richiesto.
6. La distanza minima è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
7. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di palestre sportive, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, sempre che il servizio sia svolto esclusivamente a favore dei frequentanti tali strutture.
8. L'aggiornamento del contingente viene effettuato al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tali date.

CAPO V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25
Controlli

1. Gli organi di Polizia incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 26
Sanzioni

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge 1/90 è inflitta la sanzione amministrativa prevista all'art. 12 della stessa legge.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere e/o parrucchiere uomo-donna senza i requisiti professionali di cui alla Legge 1142/70 è inflitta la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Analoga sanzione è inflitta a chi esercita l'attività di barbiere e/o parrucchiere uomo-donna senza l'autorizzazione comunale.
3. Tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 27
Attività abusive

1. L'autorità comunale competente ordina la cessazione delle attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura del locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, viene disposta l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.1993 e successive modificazioni.

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

INDICE

| | |
|--|----|
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI..... | 1 |
| Art. 1 Oggetto del Regolamento..... | 1 |
| Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio..... | 1 |
| Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione..... | 1 |
| Art. 4 Requisiti..... | 2 |
| Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni..... | 2 |
| Art. 6 Attività svolte presso l'abitazione..... | 3 |
| Art. 7 Attività didattiche..... | 3 |
| CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE..... | 4 |
| Art. 8 Domanda di autorizzazione..... | 4 |
| Art. 9 Fase istruttoria..... | 4 |
| Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione..... | 5 |
| Art. 11 Norme sull'autorizzazione..... | 5 |
| Art. 12 Inizio attività..... | 6 |
| Art. 13 Modifiche..... | 6 |
| Art. 14 Sospensione, Revoca e Decadenza dell'attività..... | 6 |
| Art. 15 Subingresso in attività esistenti..... | 7 |
| Art. 16 Cessazione dell'attività..... | 7 |
| Art. 17 Trasferimento della sede..... | 7 |
| CAPO III NORME IGIENICO SANITARIE..... | 8 |
| Art. 18 Accertamenti igienico sanitari..... | 8 |
| Art. 19 Requisiti igienici dei locali..... | 8 |
| Art. 20 Requisiti igienici delle attrezzature e delle dotazioni..... | 8 |
| Art. 21 Norme igieniche per l'esercizio delle attività..... | 9 |
| CAPO IV ORARI E TARIFFE..... | 10 |
| Art. 22 Orari..... | 10 |
| Art. 23 Tariffe..... | 10 |
| Art. 24 Distanze minime tra esercizi..... | 10 |
| CAPO V CONTROLLI E SANZIONI..... | 11 |
| Art. 25 Controlli..... | 11 |
| Art. 26 Sanzioni..... | 11 |
| Art. 27 Attività abusive..... | 11 |
| CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 12 |
| Art. 28 Abrogazione norme precedenti..... | 12 |